



Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Gestione Tributi

Settore Servizi ai Contribuenti

Ufficio Rapporti con i CAF e altri intermediari

Roma,

Prot n. 3/4/117874/03

Alle Direzioni Regionali

e, per conoscenza,

Alla Direzione Centrale Audit e Sicurezza

OGGETTO : Attività di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Con note, prot.n.1/5/174618/01 del 16 ottobre 2001 diretta a codeste Direzioni Regionali, e prot. n. 1/5/59561/02 del 13 marzo 2002 diretta anche ai Centri di assistenza fiscale, sono state esaminate talune problematiche, rappresentate alla scrivente, concernenti particolari aspetti della normativa in oggetto, in ordine alle quali sono state diramate istruzioni ai fini del corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF.

Ulteriori quesiti, formulati da codeste Direzioni Regionali, incentrati sull'applicabilità in concreto della citata normativa alle fattispecie di seguito indicate, evidenziano la necessità di fornire gli opportuni chiarimenti onde perseguire uniformità di comportamenti nella materia in esame.

a)- soggetti abilitati alla costituzione di un CAF di cui all'art 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Come è noto, possono costituire società di capitali per l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale- che, a seguito di autorizzazione da parte della Direzione Regionale competente assumono la denominazione di CAF-dipendenti e CAF-impres- i soggetti compresi tra le seguenti categorie espressamente indicate nell'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

- associazioni di natura sindacale: associazioni sindacali di categoria fra imprenditori; associazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori; organizzazioni

sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati o, previa apposita delega, le loro organizzazioni territoriali, che abbiano complessivamente almeno 50.000 aderenti;

- associazioni di natura non sindacale: sostituti di imposta con almeno 50.000 dipendenti, associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato con almeno 50.000 aderenti.

Un rilievo particolare assumono, allo stato attuale, le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati, le quali, pur avendo la giurisprudenza in materia di diritto del lavoro, come è noto, ampliato notevolmente la definizione di “natura sindacale” includendovi aspetti sempre più attuali di tutela del lavoratore, debbono, comunque, perseguire e tutelare gli interessi collettivi del gruppo di lavoratori dipendenti e/o pensionati che esse rappresentano, dei quali sono effettivamente capaci di raccogliere il consenso. Non si discosta da tale assunto la necessità, prevista dalla normativa in esame, che l’associazione di lavoratori dipendenti abbia “almeno cinquantamila aderenti”.

In proposito, con riferimento anche a quanto rappresentato da alcune Direzioni Regionali, si ritiene opportuno, al fine di constatare la concreta sussistenza del requisito in argomento, procedere ad un dettagliato esame, oltre che dell’atto costitutivo e dell’annesso statuto della società che presenta l’istanza ai sensi dell’art. 7 del citato D.M.n.164 del 1999, anche di quello dell’associazione o delle associazioni che hanno costituito la società, verificando l’inesistenza di fatti oggettivi, quali, ad esempio, il breve lasso di tempo intercorrente tra la costituzione dell’associazione, la costituzione della società e la richiesta di autorizzazione, che facciano ritenere opportuno che la società richiedente, all’atto di presentazione dell’autocertificazione, dimostri contestualmente, nei modi ritenuti più idonei, di essere in possesso di tutti i requisiti di legge ed, in particolare, di quello dei “cinquantamila aderenti”, richiesto dal citato art.32 del Dlgs.vo n.241/1997. Ciò anche al fine di evitare l’insorgere di situazioni anomale quale quella di un CAF che, iniziata l’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, possa far risultare come iscritti alla propria associazione tutti i lavoratori dipendenti dei quali ha curato la presentazione della dichiarazione dei redditi e che, quindi, all’atto della richiesta di autorizzazione, non esistevano.

E’ da tener presente, altresì, che il CAF autorizzato a prestare attività di assistenza fiscale è tenuto a fornire la documentazione completa e idonea a dimostrare, ad ogni richiesta di controllo, di essere in possesso del predetto requisito. Pertanto, in caso di impossibilità da parte dei CAF di presentare tabulati cartacei o floppy disk contenenti almeno cinquantamila nominativi di lavoratori dipendenti e pensionati con le indicazioni anagrafiche, da verificare ricorrendo a metodologie di controllo a campione o comunicazioni effettuate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recanti l’indicazione della propria consistenza numerica o tabulati INPS per la riscossione di contributi associativi, non sarà concessa l’autorizzazione richiesta o, in caso di controllo successivo, si provvederà alla revoca della stessa onde evitare che soggetti privi dei requisiti di legge prestino attività di assistenza fiscale e percepiscano, di conseguenza, i relativi compensi.

Nessun problema di individuazione presentano, ovviamente, le organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali che sono indicate nello stesso organigramma dell’associazione.

b)- socio o associato al Caf- dipendenti di cui all’art.16, comma 4 del D.M. 31 maggio 1999, n.164.

Sulla base del principio della libertà di associazione sancito dalla Costituzione, può verificarsi che un’associazione di lavoratori dipendenti e/o pensionati preveda nel

proprio statuto l'adesione anche di lavoratori diversi da quelli del lavoro dipendente, come l'imprenditore, il libero professionista o qualsiasi altro fruitore di un servizio prestato dall'associazione stessa.

La disciplina in materia di assistenza fiscale, invero, non consente di dare ai termini "socio o associato" di un CAF-dipendenti un'interpretazione così estensiva da comprendervi anche soggetti non appartenenti alla categoria dei lavoratori dipendenti se non contravvenendo alla ratio della vigente legge che con le disposizioni di cui agli artt. 11 e 16, comma 4 del ripetuto D.M. n.164, ha posto precisi limiti alla possibilità da parte dei Caf-dipendenti di delegare l'attività per la quale hanno dovuto ottenere un'autorizzazione, attesa l'importanza degli adempimenti e le delicate funzioni di filtro loro demandate.

E' stato al riguardo chiarito, a seguito di quesiti posti da alcune Direzioni Regionali, che per essere considerato socio, associato o struttura associata del CAF costituito da un'associazione di lavoratori dipendenti e/o pensionati o da un sostituto d'imposta è necessario appartenere ad una delle tipologie descritte alle lettere d) e) ed f) del più volte ripetuto art.32 del Dlgs.vo n.241/1997. Se così non fosse si autorizzerebbe, nel campo dell'assistenza fiscale, l'adozione del sistema cosiddetto di "franchising", cioè il Centro di assistenza fiscale potrebbe fornire il "marchio CAF" a soggetti non in linea con quanto stabilito dalla normativa in materia, la quale ha fissato precisi limiti soggettivi ed oggettivi proprio per evitare la frammentarietà degli intermediari, riscontrata in vigenza della abrogata normativa e, di conseguenza, la difficoltà dei controlli formali circa la regolarità e correttezza del servizio prestato agli utenti. Pertanto si ritiene che "il professionista" possa essere socio, associato o una struttura associata, solo se è un professionista del pubblico e privato impiego, iscritto nella propria associazione di lavoratori dipendenti che ha costituito il CAF oppure se è un sostituto di imposta iscritto all'associazione di sostituti di imposta che ha costituito il CAF; "l'imprenditore" può essere socio, associato o struttura associata di un CAF dipendenti nel solo caso che quest'ultimo sia stato costituito da un'associazione di sostituti di imposta o di imprenditori pensionati.

Si soggiunge che non è, comunque, conforme alla legge delegare al socio o associato attività diverse da quelle di raccolta e consegna dei modelli agli utenti. Pertanto l'attività svolta dagli addetti ai centri di raccolta, anche attraverso l'eventuale supporto di strumenti telematici, dev'essere comunque contenuta nei limiti della predisposizione di elementi per la formale elaborazione che precede l'apposizione del visto di conformità da parte del CAF.

c)- soggetti di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

L'art 11 del citato decreto n. 164, a conferma dell'importanza della funzione di intermediario riconosciuta ai CAF, che devono, infatti, assicurare all'amministrazione finanziaria e agli utenti la massima qualità dell'assistenza fiscale prestata, ha indicato i requisiti che devono possedere anche i soggetti di cui il CAF può avvalersi per svolgere l'attività di assistenza, con il preciso obbligo di controllarli direttamente e di assumerne la responsabilità.

Tali soggetti sono solo le società di servizi il cui capitale sociale deve risultare appartenente :1) a *maggioranza assoluta* alle associazioni o alle organizzazioni che hanno costituito il CAF o alle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF ; 2) *interamente* agli associati alle predette associazioni o organizzazioni.

La sussistenza delle predette condizioni è rilevabile dall'esame dell'atto costitutivo della società di servizi, per quanto riguarda l'appartenenza del capitale sociale, e dalla documentazione dell'associazione per quanto riguarda la posizione di "associato" del soggetto che possiede l'intero capitale sociale.

d)- trasferimento di quote e di azioni di cui all'art.9, comma 4 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Il comma 4 dell'art. 9 del suddetto decreto n. 164 disciplina il trasferimento delle quote delle azioni dei CAF. Se il trasferimento ha luogo nei confronti di soggetti estranei alla compagine sociale del CAF dovrà risultare, sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione cessionaria, che anche quest'ultima rientri in una delle categorie indicate nel citato art. 32 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nel caso in cui il cessionario sia un'associazione di lavoratori dipendenti e pensionati di cui alle lett. d) o f) del predetto art. 32, oppure un sostituto di imposta di cui alla lett. e) dello stesso articolo, il trasferimento non può comportare la diminuzione del numero, rispettivamente, di cinquantamila aderenti o cinquantamila dipendenti.

e) - garanzia assicurativa – Art 6 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Con nota del 4/10/2000, prot n.II/4/88990/00 è stata evidenziata l'esigenza che sia sempre riscontrabile la completa copertura assicurativa dei CAF, a garanzia del completo risarcimento all'utente dall'eventuale danno arrecato, anche se minimo, durante l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale. L'articolo 6 del Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n.164, prescrive, infatti, che il massimale minimo di € 1.032.913,80 deve essere "adeguato al numero dei contribuenti assistiti, e al numero dei visti di conformità rilasciati".

In relazione a quanto sopra, codeste Direzioni Regionali avranno cura di operare - sentite, ove necessario, anche le imprese di assicurazione- affinché la copertura assicurativa non contenga franchigie che non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, il massimale della polizza sia adeguato al numero dei visti di conformità e non sia prevista la formula cosiddetta "claim made" la quale, infatti, non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il CAF risultava correttamente assicurato o prima dell'eventuale messa in liquidazione della società o dell'eventuale revoca dell'autorizzazione all'esercizio, che in caso di sanzioni fiscali inflitte al contribuente-utente non sia prevista una riduzione del massimale, cioè della cifra massima rimborsabile.

f)- tenuta degli Albi dei CAF - comunicazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e art. 2, comma 2, del decreto direttoriale 12 luglio 1999.

Con le note prot.n.1/5/174618/01 e prot.n. 1/5/59561/02 sopracitate è stata rappresentata la necessità dell'osservanza dell'obbligo delle tempestive comunicazioni prescritte dall'articolo 9, comma 2, del D.M. n.164 del 1999. Il sollecito adempimento di tale obbligo da parte dei CAF costituisce l'imprescindibile presupposto per la puntuale corretta tenuta degli Albi dei CAF tramite l'apposita procedura informatizzata denominata "Gestione Albo dei Caf". Codeste Direzioni Regionali sono pregate di intervenire, nelle forme ritenute più idonee, in caso di riscontrata inosservanza del citato obbligo da parte dei CAF.

Con riferimento alle variazioni che in vario modo intervengono relativamente all'organizzazione dei CAF, è stato chiesto alla scrivente se sia necessario anche la formale modifica del provvedimento di autorizzazione da parte del Direttore Regionale. In proposito si esprime l'avviso, alla luce dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, che tale provvedimento sia da modificare nei casi in cui le variazioni apportate dal CAF contrastino con l'esigenza della tutela e della informazione del contribuente e della corretta tenuta dell'Albo (variazione della denominazione sociale o dell'ambito territoriale di operatività dell'attività di assistenza fiscale).

In relazione alle richieste di iscrizione all'Albo dei nuovi CAF autorizzati, codeste Direzioni Regionali sono pregate di trasmettere, contestualmente a dette richieste ed al relativo decreto autorizzativo, i seguenti dati:

- 1) il codice fiscale o la partita Iva del Caf.
- 2) il nome dell'impresa di assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza, il suo massimale e la data di scadenza della stessa.

Si sottolinea che la mancanza dei dati sopra indicati non permetterebbe allo scrivente l'iscrizione del Caf nel relativo albo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(dott. Gianni Giammarino)